



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

Fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il Giudice delegato,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex* artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012 n. 36/2020 Liq. Patr.;

vista la domanda presentata da _____ e la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza in quanto l'istante risiede in _____

vista la relazione particolareggiata redatta da parte del Dott. Andrea Pagani nominato quale organismo di composizione della crisi (il quale ha altresì confermato personalmente la congruità dei prezzi di cessione di cui agli atti elencati alle pagine 12 ss. della relazione);

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art.14 *quinqies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di

nato a

per la durata

minima di quattro anni e per l'effetto:

- a) nomina liquidatore il dott. **Andrea Pagani** con studio in Brescia autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;
- b) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- c) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- e) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in tutto almeno una volta sull'apposta pagina del sito web www.ilcaso.it entro quaranta giorni da oggi;
- f) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

g) ai sensi degli artt. 14 *quinquies*, c. II, lett. e) e 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 ordina al Liquidatore, sentito l'istante, di sottoporre a questo giudice specifica relazione/istanza entro il termine di giorni 45 dalla comunicazione del presente provvedimento;

h) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Brescia, 21/03/2020

Il Giudice delegato

Alessandro Pernigotto